

Articolo 2, commi 51-56

**Indennità *una tantum*
per i collaboratori coordinati e continuativi**

di Silvia Spattini

La volontà di prevedere una misura di sostegno al reddito rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi persegue l'obiettivo di tutelare sotto questo profilo tutti i lavoratori che, indipendentemente dalla loro condizione di autonomia o subordinazione, patirebbero dal punto di vista economico l'assenza del lavoro.

Infatti, l'assicurazione sociale per l'impiego (di cui all'articolo 2, comma 1), come l'indennità di disoccupazione (di cui all'articolo 19, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636), è riservata ai lavoratori subordinati, mentre ne sono esclusi i lavoratori autonomi. Tuttavia, un buon numero di collaboratori coordinati e continuativi, in particolare se svolgono la loro attività in regime di monocommittenza, benché giuridicamente autonomi, spesso risultano essere economicamente dipendenti.

È proprio per tale ragione che già nel 2008, anche a seguito del manifestarsi degli effetti della crisi economica, si ritenne opportuno introdurre una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi in monocommittenza, in caso di assenza di lavoro. Trattandosi di lavoratori autonomi, fu coerentemente esclusa l'estensione della indennità di disoccupazione, mentre si optò per una misura *una tantum* erogata in unica soluzione, disciplinata dall'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 185/2008¹.

Ora, l'articolo 2, comma 51 del disegno di legge conferma e mette a regime tale meccanismo a decorrere dall'anno 2013.

L'indennità *una tantum* è riservata, come detto, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps (quindi non iscritti contestualmente ad altre casse o gestioni) e che abbiamo operato, nell'anno precedente, in regime di monocommittenza.

Per avere diritto alla prestazione, inoltre, i collaboratori devono soddisfare congiuntamente diverse condizioni, tra le quali un requisito reddituale e requisiti contributivi. Più dettagliatamente, nell'anno precedente, il reddito lordo complessivo – soggetto a imposizione fiscale – non deve superare i 20.000 euro. Tale limite reddituale sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie. I requisiti contributivi richiedono, invece, l'accREDITAMENTO alla

¹ Come sostituito dall'art. 2, comma 130, l. n. 191/2009.

Gestione separata dell'Inps almeno quattro mensilità nell'anno precedente e almeno una mensilità nell'anno di riferimento.

Un ulteriore requisito per l'accesso alla misura di sostegno al reddito consiste in un periodo ininterrotto di disoccupazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 18) di almeno due mesi nell'anno precedente. Anche nella disciplina previgente (articolo 19, comma 2, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) era previsto il requisito dell'assenza di un contratto di lavoro da almeno due mesi, tuttavia nella nuova normativa tale condizione deve essere certificato attraverso lo stato di disoccupazione. Inoltre, viene spostato il periodo di riferimento della disoccupazione dall'anno in corso nella disciplina previgente, all'anno precedente.

L'indennità *una tantum* consiste in una prestazione corrispondente al 5 per cento del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali² – di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 1990, n. 233 – moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno quattro mensilità) e quelle non coperte da contribuzione.

La prestazione viene erogata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro oppure in quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano maturato il diritto all'indennità *una tantum* alla data del 31 dicembre 2012 sulla base dei requisiti vigenti entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 hanno diritto all'accesso e al trattamento nella misura prevista da tale norma.

Sono state inoltre previste altre disposizioni transitorie dirette, in particolare, ad ampliare l'ambito di applicazione della prestazione per gli anni 2013, 2014 e 2015, anche in considerazione del protrarsi della crisi economica e del possibile incremento del numero di collaboratori che resteranno senza contratto in considerazione delle modifiche, in funzione restrittiva, apportate alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, in questo periodo, il requisito contributivo relativo all'anno precedente è ridotto da quattro a tre mensilità. Con riferimento all'ammontare della *una tantum*, nella fase transitoria la percentuale per il calcolo dell'importo dell'indennità è il 7 per cento, invece del 5 per cento come previsto a regime, del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali, sempre da moltiplicare per il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno quattro mensilità) e quelle non coperte da contribuzione.

La prestazione *una tantum* per i collaboratori coordinati e continuativi è finanziata attraverso le risorse stanziare dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, a cui si aggiungono 60 milioni di euro per ogni anno.

Inoltre, nell'ambito del monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è prevista una attività di verifica circa la capacità della misura in oggetto di realizzare l'obiettivo di tutela dei collaboratori coordinati e continuativi destinatari della stessa. In caso di valutazione di inadeguatezza della stessa, viene già nella legge ipotizzata una sua sostituzione con la "mini-ASpl" di cui all'articolo 2, comma 20 della legge in commento.

L'indennità *una tantum* di cui all'articolo 2, comma 55, come ricordato, mette a regime e sostituisce la misura di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che conseguentemente viene abrogata. Tale abrogazione è infatti disposta dal comma 69, lettera a) dall'articolo 2 della disposizione in commento. Stupisce, perciò, rilevare al comma 52 dell'articolo 2 del medesimo provvedimento, l'abrogazione delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto

² Il minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali viene fissato annualmente dall'Inps mediante circolare. Per il 2012, è fissato dalla circolare Inps n. 16 del 3 febbraio 2012 in 14.930,00 euro.

legge 29 novembre 2008, n. 185, che non si riferiscono alla previgente *una tantum*, ma al contrario alle indennità di disoccupazione utilizzate in caso di sospensione e per gli apprendisti.

Conclusioni

Si ritiene positivo la messa a regime della misura sperimentale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 disegnata appositamente per una tipologia di lavoratori autonomi, ma economicamente dipendenti. Proprio per la loro natura autonoma, anche in passato, non si è ritenuto opportuno garantire una sicurezza del reddito semplicemente estendendo le misure destinate ai lavoratori subordinati.




Proprio per questa ragione, risulta sostanzialmente incoerente l'ipotizzare, già in sede di questo provvedimento, la sostituzione dell'*una tantum* con la "mini-ASpl", nel caso la misura in commento non realizzi l'obiettivo di tutela dei collaboratori coordinati e continuativi a seguito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 2.




SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articolo 2, commi 51-56 Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi

- È istituita una indennità *una tantum* riservata ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps (quindi non iscritti contestualmente ad altre casse o gestioni) e che abbiano operato, nell'anno precedente, in regime di monocommittenza.
- I requisiti di accesso alla prestazione sono:
nell'anno precedente:
 - reddito lordo complessivo – soggetto a imposizione fiscale – non deve superare a 20.000 euro
 - accreditate alla gestione separata non meno di 4 mensilità
 - almeno due mesi ininterrotti di disoccupazionenell'anno di riferimento:
 - accreditata alla gestione separata almeno 1 mensilità.
- L'ammontare della prestazione corrisponde nel 5% del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno quattro mensilità) e quelle non coperte da contribuzione.
- L'indennità *una tantum* è erogata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro oppure in quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.
- I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano maturato il diritto all'indennità *una tantum* alla data del 31 dicembre 2012 accedono al trattamento sulla base dei requisiti vigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
- Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è previsto un periodo transitorio, durante il quale:
 - il requisito contributivo relativo all'anno precedente è ridotto da 4 a 3 mensilità,

- la percentuale per il calcolo dell'ammontare della *una tantum* è il 7 per cento.

SCHEDA DI VALUTAZIONE Indennità <i>una tantum</i> per i collaboratori coordinati e continuativi		
contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
<p>È istituita una indennità una tantum riservata ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps (quindi non iscritti contestualmente ad altre casse o gestioni) e che abbiano operato, nell'anno precedente, in regime di monocommittenza.</p> <p>I requisiti di accesso alla prestazione sono:</p> <p>nell'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reddito lordo complessivo – soggetto a imposizione fiscale – non deve superiore a 20.000 euro - accreditate alla gestione separata non meno di 4 mensilità - almeno due mesi ininterrotti di disoccupazione <p>nell'anno di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accreditata alla gestione separata almeno 1 mensilità 	<p>Mette a regime della misura sperimentale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.</p>	
<p>L'ammontare della prestazione corrisponde nel 5% del minimale annuo di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell'anno precedente (almeno quattro mensilità) e quelle non coperte da contribuzione.</p>	<p>Il parametro per il calcolo è il minimale contributivo, invece che il reddito dell'anno precedente.</p>	
<p>L'indennità una tantum è erogata</p>		

<p>in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro oppure in quote mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore</p>		
<p>I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano maturato il diritto all'indennità una tantum alla data del 31 dicembre 2012 accedono al trattamento sulla base dei requisiti vigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185</p>	<p>I collaboratori che hanno acquisito il diritto nel 2012 accedono all'una tantum secondo la normativa attuale.</p>	
<p>Abrogazione delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185</p>	<p>Le norme qui abrogate non riguardano l'una tantum, ma al contrario le indennità di disoccupazione utilizzate in caso di sospensione e per gli apprendisti. Infatti, la normativa previgente in materia di una tantum è disciplinata dall'articolo 19, comma 2 di quel provvedimento.</p>	
<p>Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è previsto un periodo transitorio, durante il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il requisito contributivo relativo all'anno precedente è ridotto da 4 a 3 mensilità, - la percentuale per il calcolo dell'ammontare della una tantum è il 7 per cento. 	<p>È stato previsto un regime transitorio con condizioni più vantaggiose, anche in considerazione del perdurare della crisi economica e del possibile incremento del numero di collaboratori che resteranno senza contratto in considerazione delle modifiche, in funzione restrittiva, apportate alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.</p>	
<p>Nell'ambito del monitoraggio ai sensi dell'art. 1, comma 2, è prevista una verifica della capacità dell'una tantum di realizzare l'obiettivo di tutela dei collaboratori coordinati e continuativi destinatari della stessa. In caso di valutazione di inadeguatezza, viene già nella legge ipotizzata una sua sostituzione con la "mini-ASpl" di cui all'art. 2, comma 20 della legge in commento.</p>	<p>Ciò pare incoerente con la natura autonoma dei collaboratori coordinati e continuativi per i quali è stato infatti individuata una forma di tutela del reddito differente da quella dei lavoratori subordinati.</p>	